



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 34 del 30/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELLA PIAZZA LIORI E NELLE AREE LIMOTROFE ALL'EVENTO DEL CAPODANNO IN PIAZZA 2024 - DAL GIORNO 31 DICEMBRE 2024 AL 1 GENNAIO 2025

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con Delibera di Giunta n°243 del 13/11/2024, è stato approvato il programma dell'evento denominato "Capodanno in Piazza 2024" previsto nei giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio 2025, organizzata dall'Associazione Dream Walk Sound, con la partecipazione della Band "Tieni il Tempo" e lo spettacolo di Jonny Mele da "Lo Zoo 105";

**PRESO ATTO** del Piano sanitario e il Piano di Sicurezza dell'evento, nel quale viene descritta nel dettaglio l'area interessata alla manifestazione con le relative misure di sicurezza, redatto dal tecnico incaricato dall'organizzatore, Ing. Celestino Pusceddu;

**DATO ATTO** che l'area interessata dalla manifestazione è circoscritta alla piazza Liori e nell'area limitrofa alla Piazza Liori sono presenti pubblici esercizi e macchine bar per la somministrazione di alimenti e bevande;

**RILEVATO** che si rende comunque necessario limitare l'utilizzo, durante la suddetta manifestazione pubblica, di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

**CONSIDERATO** inoltre che l'abbandono dei contenitori di vetro nelle strade o nelle Piazze, aumenta durante tali manifestazioni, affinché tale manifestazione si svolga in modo ordinato e civile, si rende necessario introdurre il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali e di garantire e tutelare il decoro urbano e l'igiene del suolo pubblico;

**PRESO ATTO** che tale i festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno richiameranno un considerevole numero di spettatori e avventori, per cui si rende necessario disciplinare il servizio di somministrazione nelle aree della manifestazione e nelle aree limitrofe ad essa;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone;

### VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s. m. i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;



- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
  - le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

### **ORDINA**

per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere dalle ore 18:00 del 31/12/2024 e fino alle ore 05:00 del 01/01/2025, nella Piazza Liori e nelle aree limitrofe all'evento "Capodanno in Piazza 2024", il **divieto di vendita, compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta, plastica e in lattine.**

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali).

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s. m. i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

### **DISPONE**

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente; venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:  
- agli organizzatori dell'evento nella persona del Sig. Mulliri Roberto.

### **AVVISA**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Capoterra e pubblicata sul sito istituzionale.

È trasmessa per conoscenza:



COMUNE DI CAPOTERRA

---

- Alla Prefettura Cagliari;
- Alla Questura Cagliari;
- Ai Carabinieri Capoterra;
- Al settore Tecnologico Capoterra;
- Teknoservice Capoterra;

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2024

IL SINDACO  
*Dott. Beniamino Garau*